

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1045)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1969*

*(V. Stampato n. 1762)*

**d'iniziativa dei deputati STORCHI, BOSCO, DALL'ARMELLINA, ANSELMI Tina, BERSANI, BOFFARDI Ines, FRACASSI, DEGAN, NUCCI, NANNINI, SEMERARO e FOSCHI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 dicembre 1969*

Norme per il trattamento degli istruttori  
dei centri di addestramento professionale

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 50 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi ».

#### Art. 2.

All'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è aggiunto il seguente comma:

« La spesa per il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è

a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura che sarà stabilita anno per anno, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e limitatamente agli istruttori impegnati presso attività formative finanziate dal Ministero del lavoro nel corso dell'anno formativo per un minimo di sette mesi e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, ove si tratti di istruttori tecnici, e a 24 ore settimanali ove si tratti di istruttori pratici o aiuto istruttori pratici ».